

Delibera n. 176/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 116/2022, del 14 luglio 2022, nei confronti di Forship S.p.A. per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 6 ottobre 2022

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART");

VISTO il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (di seguito: "Regolamento (UE) n. 1177/2010");

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (di seguito: "decreto legislativo n. 129/2015");

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 116/2022, del 14 luglio 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 16470/2022, con la quale è stato avviato, nei confronti di Forship S.p.A. (di seguito anche: "Società"), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con nota prot. ART n. 5265/2022, del 16 marzo 2022, con riferimento al viaggio con partenza programmata da Golfo Aranci alle ore 14:30 e arrivo programmato a Livorno alle ore 21:30 dell'8 agosto 2021, e, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00) per la suddetta violazione;

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla violazione contestata con la delibera n. 116/2022 e che il pagamento, attesa la relativa documentazione assunta con nota prot. ART n. 19323/2022, del 13 settembre 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine nonché in misura pari all'importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 500,00 (cinquecento/00);

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 116/2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 116/2022, del 14 luglio 2022, nei confronti di Forship S.p.A. per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente delibera è notificata a Forship S.p.A., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)